

n. 1 /2021 R.G. Accordo di composizione della crisi

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Giudice,

letta la proposta di accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012 depositata in data 2.9.2021 da **Vicario Mauro** (cf VCRMRA68M17B019T), nato a Borgomanero il 17.08.1968, residente in Cesara Via Monsignor Garga n. 32, rappresentato ed assistito, giusta delega allegata al presente atto, dall'avv. Rosarita Mazzoni

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012
rilevato che la proposta, a fronte del passivo indicato, prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso la messa a disposizione dei creditori del ricavato derivante dalla vendita della quota di proprietà del ricorrente (1/3) dell'unità immobiliare sita in Borgomanero (NO), Viale Kennedy n. 32, censito al catasto fabbricati al foglio 9, particella 204, subalterno 21 - Categoria A/2 - Classe 2, individuato nel piano in un importo corrispondente ad euro 15.000 stante l'offerta di acquisto già formalizzata, condizionata all'omologazione del piano, proveniente da un soggetto determinato nonché di finanza propria per € 8.325 e di finanza proveniente da terzi per un importo pari a € 8.000; sulla base di tale premessa, il prospetto della proposta di accordo, al netto delle spese residue prededucibili di procedura e dell'advisor è il seguente:

§ Con finanza propria (€18.587,00):

- o Cassa Geometri (Art. 2778 n.8 c.c.) = 14.701,75 (100%)
- o Agenzia Entrate (Art. 2778 nn. 18 e 19) = 3.885,25 (10,13%)
- o Agenzia Entrate Riscossione (chirografo) = 0,00
- o Agos S.p.A. (chirografo) = 0,00
- o Cassa Geometri (chirografo 50% accessori)= 0,00

§ Con finanza esterna (€8.000,00):

- (€2.771,75) somma destinata, *in primis*, all'Agenzia delle Entrate, atteso che la liquidazione in sede di L. n. 3/2012 determinerebbe un apporto di liquidità all'Agenzia delle Entrate per la somma di € 6.660,00 in quattro anni (€ 370,00 dal 31° al 48° mese), e posto che la proposta non deve riservare un trattamento peggiore rispetto alla predetta alternativa;
- (€5.228,25), somma attribuita a ciascuno dei creditori nella percentuale del 11,67% circa:
 - o Agenzia Entrate (su credito residuo privilegiato *ab origine*, degradato al chirografo)= €3.707,37
 - o Agenzia Entrate Riscossione (su credito chirografario *ab origine*)= €274,35



o Agos S.p.A. (su credito chirografario *ab origine*)= €.800,21
o Cassa Geometri (su credito chirografo *ab origine*)= €.446,32

rilevato che l'O.C.C. ha depositato attestazione di fattibilità del piano

visto l'art. 10 l.3/2012;

FISSA

Udienza al 5.11.2021 ore 11,00

Dispone:

- che la proposta e il presente decreto, siano trasmessi almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata, ed a cura dell'organismo di composizione della crisi, ai creditori presso la propria residenza o sede legale, anche per telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o per telefax o PEC;
- che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- che venga eseguito l'inserimento sul sito del Tribunale di Verbania nell'apposito banner
- che l'O.C.C. provveda alla trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari in relazione all'immobile di cui l'accordo prevede la liquidazione.

Verbania, 17.9.2021

Il Giudice
Claudio Michelucci

